

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 24/04/2020

FATTO

La ricorrente stipulava in data 16.12.2014 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente nel 2019 previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, la ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo di condannare la resistente alla restituzione dell'importo di € 1.269,63 a titolo di commissioni ed oneri anticipatamente versati e non maturati.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: la non coincidenza tra le pretese avanzate in sede di reclamo e in sede di ricorso, atteso che nell'oggetto della richiesta si richiede il rimborso di oneri assicurativi non addebitati al cliente; la natura up front delle commissioni percepite dall'agente/mediatore intervenuto; l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, degli oneri recurring secondo il metodo pro rata all'atto della restituzione anticipata.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio voglia respingere il ricorso.

DIRITTO

1. In via preliminare, in ordine all'eccezione di non corrispondenza dell'oggetto della domanda tra il ricorso ed il preventivo reclamo, si evidenzia che gli oneri assicurativi vengono soltanto enunciati ed il totale della richiesta coincide, invece, con quanto formulato in reclamo e specificato nel prospetto di ricalcolo allegato.

2. La domanda della ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri non maturati.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".



“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

2.1. Questo Collegio, avendo esaminato le clausole contrattuali ed accertato la relativa natura *up front* o *recurring*, ed altresì verificato gli eventuali rimborsi già effettuati, accerta il diritto della ricorrente al rimborso degli oneri non goduti, secondo il seguente prospetto.

rate complessive	108	rate scadute	51	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	57	TAN	5,50%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
Commissioni istruttoria				1.283,26 €	Recurring	677,28 €		677,28 €
Commissioni incasso rata				1.047,38 €	Recurring	552,78 €	553,23 €	-0,45 €
Spese Ente pensionistico su singole rate				186,84 €	Recurring	98,61 €	98,61 €	0,00 €
Commissioni agente/mediatore				1.123,20 €	Up front	339,31 €		339,31 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.016,14 €

In particolare, il Collegio ritiene che la commissione istruttoria vada qualificata come recurring, in ragione del fatto che il relativo importo eccede la soglia comunemente ritenuta accettabile da questo Arbitro.

Alla luce di quanto sopra, l'importo complessivo dovuto dall'intermediario nei confronti della ricorrente è pari ad € 1.016,14.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.016,14.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI